

ACCORDO

Tra
La North East Services S.p.A. con sede in Treviso, qui rappresentata dal Sig. Scirocco Mario
assistito dagli Avvocati Giampiero Basile e Paolo Ferraresi

E
La Fisascat-Cisl di Vicenza, nella persona del Sig. Maule Mirko,
la R.S.A. nelle persone del Sig. Miscioscia Felice
al fine di pervenire alla definitiva soluzione delle questioni conseguenti l'applicazione della
disciplina collettiva del C.C.N.L. della vigilanza privata, per il personale interessato alla disciplina
transitoria di cui al punto 3 lettera b dell'accordo 27.01.1997 e all'articolo 3 dell'accordo
18.10.2000 e per il personale di cui al punto 2 del precitato accordo 18.10.2000 e successive
proroghe,

Si stipula il seguente accordo di armonizzazione a valere per il personale della filiale di Vicenza

1. SCATTI DI ANZIANITA'

In occasione del nuovo scatto biennale in corso di maturazione, il numero degli scatti biennali maturati viene ricalcolato su base triennale secondo i valori di scatto del C.C.N.L. vigilanza. Le frazioni residue di anzianità derivanti dal calcolo restano utili per la maturazione del successivo scatto triennale.

Nella stessa occasione la differenza fra il montante degli scatti maturati su base biennale e quella risultante su base triennale, viene congelata e mantenuta dal lavoratore come assegno ad personam non riassorbibile, utile ai fini del computo di tutti gli istituti contrattuali e legali.

2. INDENNITA' LAVORO NOTTURNO

L'indennità notturno di cui all'art. 64 del C.C.N.L. vigilanza compete ai lavoratori che prestano attività in turno notturno disagiato, per tale intendendosi il turno di lavoro con prestazione di attività lavorativa pari o superiore a tre ore nell'intervallo di tempo ricompreso tra le ore 22 e le ore 6.

In luogo di quanto sopra, ai lavoratori che prestano attività in turni con prestazione inferiore a 3 ore nell'intervallo di tempo tra le 22 e le 6, sarà erogata una indennità di disagio notturno ridotta pari a € 2,00 (due).

3. FESTIVITA', PERMESSI E R.O.L.

Al personale di cui al punto 2 dell'accordo 18.10.2000, in aggiunta al trattamento previsto dal C.C.N.L. vigilanza saranno riconosciuti 3 giorni di permesso retribuito all'anno (con l'attuale distribuzione dell'orario settimanale 5+2).

4. STRAORDINARIO


In attesa di dare applicazione alla banca ore come prevista dall'art. 68 del C.C.N. le prestazioni di lavoro straordinario saranno compensate con le seguenti maggiorazioni:


dal lunedì al venerdì: 30%

nella giornata di sabato: 35% per i lavoratori che operano con il sistema 5+2

5. TRATTAMENTO ECONOMICO

A. Per il personale di cui al punto 3 lettera b dell'accordo 27.01.1997 e all'art. 3 dell'accordo 18.10.2000 resta confermata l'attribuzione dell'assegno ad personam non assorbibile, secondo quanto già stabilito al punto 3 comma 1 del citato accordo del 18.10.2000;





Allo stesso personale, con decorrenza 1.6.2004 verrà definitivamente attribuito, in luogo dell'assegno provvisorio di cui al secondo comma del punto 3 dell'accordo 18.10.2000, un assegno ad personam non assorbibile così determinato:

- in misura corrispondente a quanto percepito alla data del 31.05.2004, se pari o inferiore a € 170,00;
- nella stessa misura di € 170,00 vengono rideterminati e consolidati gli assegni individualmente percepiti alla stessa data del 31.05.2004, ove di maggior importo

L'Assegno previsto al comma che precede sarà erogato per 12 mensilità e non sarà computabile ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.

B. Per il personale di cui al punto 2 dell'accordo 18.10.2000 e successive proroghe, con decorrenza dall' 1.6.2004:

- Assegno mensile ad personam non assorbibile, corrispondente alla differenza tra il trattamento retributivo tabellare del C.C.N.L. trasporti alla data dell' 1.7.2000 e l'attuale trattamento retributivo tabellare del C.C.N.L. vigilanza privata;
- Assegno mensile pari ad € 170,00, in luogo del trattamento di trasferta, non assorbibile e dovuto in ogni caso per 12 mensilità non computabile ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.

L'Azienda non opererà alcun recupero sulle somme erogate in applicazione della disciplina provvisoria di cui agli accordi 27.1.1997 e 18.10.2000 e successive proroghe.

6. ORARIO DI LAVORO

Il personale adibito al servizio di scorta valori, non ricorrendo ad oggi particolari ragioni che inducano a modificare gli assetti strutturali ed organizzativi in essere, anche rispetto all'attuale articolazione dell'orario settimanale di lavoro (5+2), continuerà ad essere impiegato nelle stesse mansioni, (contazione - custodia - trasporto - e scorta valori) fatta salva la facoltà dell'Azienda di disporre della necessaria flessibilità all'interno di tali mansioni, al fine di assicurare la copertura di tutti i servizi. Mutamenti di mansione del personale in questione, costituiranno oggetto di preventivi incontri tra l'Azienda e le R.S.A.

Con riferimento a quanto sopra previsto, resta inteso che indipendentemente dalla distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, a rotazione tra il personale, sarà assicurata la copertura dei servizi di custodia, trasporto, scorta e contazione valori anche nella giornata del sabato, privilegiando la volontarietà.

Con il presente accordo si intende regolare in via definitiva ogni effetto relativo al cambio della disciplina collettiva applicabile a tutto il personale nei confronti del quale, pertanto, troverà esclusiva applicazione oltre il presente accordo, il C.C.N.L. Vigilanza Privata e relativi contratti integrativi.

Letto, confermato e sottoscritto
Treviso 17 giugno 2004

